

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

0 INDICE

- 1 Scopo
- 2 Campo di applicazione
- 3 Definizioni
- 4 Riferimenti
- 5 Responsabilità ed azioni
 - 5.1 Soggetti segnalanti
 - 5.2 Oggetto della segnalazione e segnalazioni escluse
 - 5.3 Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica
 - 5.4 Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni
 - 5.5 Gestione della segnalazione
 - 5.6 Conflitto di interessi
 - 5.7 Protezione del segnalante
 - 5.8 Trattamento dei dati personali - Riservatezza
 - 5.9 Responsabilità del segnalante
 - 5.10 Entrata in vigore e modifiche
- 6 Documentazione
 - 6.1 Moduli
- 7 Documentazione correlata
- 8 Destinatari
- 9 Revisioni

1 SCOPO

L'Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati Membri. L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il "Decreto").

Con l'adozione della presente Policy, la società Lorenzi S.p.A. ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Possono essere effettuate le seguenti segnalazioni indicate nella seguente tabella:

<i>Numero dipendenti</i>	<i>Con Modello Organizzativo e di Gestione D.lgs. n.231/01</i>	<i>Oggetto della segnalazione</i>
Con 50 o più	No	Illeciti europei e nazionali (art. 3, co. 2, lett. a), D.lgs. n.24/2023)

Più in dettaglio, le violazioni indicate nella tabella precedente sono spiegate al capitolo 5.2 della seguente procedura.

3 DEFINIZIONI

- Whistleblower: persona (dipendente, collaboratore, fornitore o terzo) che segnala una violazione o irregolarità di cui è venuta a conoscenza nell'ambito lavorativo.
- Segnalazione: comunicazione, effettuata dal whistleblower, relativa a presunte violazioni di normative o comportamenti illeciti, inviata attraverso i canali previsti.
- Violazione: comportamento o azione che costituisce una violazione di leggi, regolamenti, normative aziendali o pratiche etiche, incluso frodi, corruzione, maltrattamenti, mancato rispetto delle norme di sicurezza o ambientali.
- Canale di segnalazione: sistema attraverso il quale il whistleblower può inviare le sue segnalazioni, che può essere interno (gestito dall'azienda) o esterno (gestito da autorità o organismi indipendenti).
- Riservatezza: principio che garantisce la protezione dell'identità del whistleblower e delle informazioni trasmesse, limitando l'accesso ai soli soggetti autorizzati.
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: normativa italiana di attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, che regola la protezione dei whistleblower.
- Segnalazione interna: denuncia di violazioni effettuata tramite i canali di segnalazione predisposti dall'azienda, solitamente gestita dal dipartimento di compliance, risorse umane o dall'organismo di vigilanza.
- Segnalazione esterna: denuncia inviata a un'autorità esterna (come l'ANAC o altra autorità competente) nel caso in cui i canali interni non siano considerati efficaci o adeguati.

4 RIFERIMENTI

- Direttiva UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019
- Decreto Legislativo 24/2023
- Decreto Legislativo 81/2015
- Decreto Legislativo 50/2017

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

5 RESPONSABILITÀ ED AZIONI

5.1 Soggetti segnalanti

5.1.1 Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) Lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
 - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b) Lavoratori autonomi
 - con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
 - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c) Collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) Liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) Volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) Azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti del Cda o Odv).

5.1.2 La tutela delle persone segnalanti (Capitolo 5.7 della presente Policy) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5.2 Oggetto della segnalazione e segnalazioni escluse

5.2.1 Violazioni di disposizioni nazionali o europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori:

- Servizi, prodotti e mercati finanziari: l'azienda deve garantire il rispetto delle normative finanziarie, come la trasparenza nelle transazioni o la gestione corretta dei bilanci.
- Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: l'azienda deve garantire la tracciabilità delle sue transazioni finanziarie, evitare coinvolgimenti in attività illecite e adottare misure preventive contro il riciclaggio di denaro.

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

- Sicurezza e conformità dei prodotti: l'azienda deve rispettare rigorosamente le normative su sicurezza alimentare e qualità dei prodotti, assicurandosi che siano conformi agli standard igienico-sanitari.
- Sicurezza dei trasporti: l'azienda deve garantire che i veicoli e le procedure di trasporto rispettino le normative per il trasporto di prodotti alimentari, inclusi temperatura e igiene.
- Tutela dell'ambiente: l'azienda deve assicurarsi che lo smaltimento dei rifiuti (come scarti alimentari o sostanze chimiche) e l'uso di risorse (acqua, energia) siano conformi alle leggi ambientali.
- Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali: l'azienda deve seguire le normative HACCP e garantire che gli animali da cui derivano i prodotti siano trattati secondo le norme di benessere animale, prevenendo maltrattamenti e garantendo igiene e sicurezza nei processi produttivi.
- Salute pubblica: l'azienda deve evitare pratiche che potrebbero mettere a rischio la salute dei consumatori, come la contaminazione degli alimenti, e garantire che i dipendenti lavorino in condizioni sicure, evitando la diffusione di malattie.
- Protezione dei consumatori: l'azienda deve essere trasparente nelle informazioni sui prodotti, come etichette e ingredienti, e non inganni i consumatori riguardo alla qualità o alle caratteristiche dei prodotti.
- Tutela della privacy e sicurezza informatica: l'azienda deve proteggere i dati personali dei dipendenti e dei clienti, garantendo la sicurezza delle informazioni, inclusi i sistemi informatici utilizzati per la gestione aziendale.

5.2.2 Violazioni di disposizioni europee che consistono in:

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione: ad esempio l'azienda riceve fondi europei per progetti di innovazione ma utilizza quei fondi per scopi personali o non conformi, commettendo frode
- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno: se per esempio l'azienda vende salumi in altri Paesi UE senza rispettare le normative europee su etichettatura o sicurezza alimentare, causando squilibri nel mercato interno.
- atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamate: per ipotesi l'azienda non rispetta le norme UE su sicurezza dei lavoratori o ambiente, compromettendo gli obiettivi europei di tutela della salute e sostenibilità ambientale.

5.2.3 Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

5.2.4 Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

5.3 Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica

5.3.1 La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

5.3.2 Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione *whistleblowing* utilizzando il canale interno.

5.3.3 La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC¹, può essere effettuata solo a determinate condizioni (vedi punto 5.3.3.1) e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose (vedi punto 5.3.3.2), ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.

5.3.3.1 I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

5.3.3.2 I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.4 Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni

5.4.1 La segnalazione *whistleblowing* può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024



5.4.2 Contenuti della segnalazione

La segnalazione, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- i dati identificativi della persona segnalante, nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti – eventuali nel caso si decidesse di rimanere anonimi (possibilità presente solo da piattaforma dedicata)
- la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- nel caso di utilizzo del canale analogico, la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, ad es. inserendo la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.

5.4.3 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate con le seguenti modalità²:

F O R M A O R A L E		<p>Su richiesta del segnalante tramite un incontro diretto con Grassi Francesca (o in caso di conflitto di interessi – capitolo 5.6 – il sostituto al gestore della segnalazione).</p>
F O R M A S C R I T T A		<p>Per accedere al metodo di segnalazione scritto, è necessario entrare nel sito della Lorenzi Spa, selezionare l'opzione “Whistleblowing” in fondo alla pagina e cliccare sul pulsante “Segnalazioni”. In questo modo si verrà reindirizzati alla piattaforma Whistleblow.it, dove sarà possibile inviare segnalazioni in forma scritta in modo sicuro e confidenziale</p> <p>Si riporta brevemente l'utilizzo della piattaforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accedere alla piattaforma tramite l'area dedicata ("Accedi"). - Compilare il form di segnalazione, garantito anonimo e sicuro, con i dettagli richiesti. - Dopo l'invio, si riceverà un codice univoco per controllare lo stato e fornire ulteriori informazioni sulla segnalazione. - Se necessario, c'è la possibilità di comunicare, in modo protetto, con chi gestisce la segnalazione. <p>Tutto il processo è progettato per assicurare riservatezza e protezione.</p>

² Per l'impresa è obbligatorio predisporre sia il canale scritto - analogico e/o informatico - che quello orale, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante. L'alternatività riguarda, quindi, solo la forma scritta: l'impresa potrà decidere se utilizzare una piattaforma on-line oppure optare per la posta cartacea.

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

5.4.4 Segnalazioni anonime

La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime (solamente tramite piattaforma dedicata), al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso le misure di protezione a tutela del segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni³.

5.4.5 Trasmissione delle segnalazioni

- 5.4.5.1 Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate a: Grassi Francesca, conformemente al canale di segnalazione adottato.
- 5.4.5.2 Nel caso di assenza prolungata del ricevente/gestore della segnalazione, viene indicato come suo sostituto Serena Mosconi. Peraltro, a quest'ultima dovranno venir indirizzate le segnalazioni anche nelle ipotesi in cui il gestore della segnalazione versi in stato di conflitto d'interessi (ai sensi del successivo punto 5.6 della presente procedura).
- 5.4.5.3 Si precisa infine che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.

5.5 Gestione della segnalazione

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore della segnalazione (di seguito anche il "gestore" o "ricevente") opera nei modi di seguito indicati:

5.5.1 Ricezione della segnalazione

- 5.5.1.1 Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).
- 5.5.1.2 Il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.
- 5.5.1.3 Le segnalazioni effettuate oralmente, tramite incontro diretto - nelle forme indicate nella presente Procedura (Capitolo 5.4.3) - e previo consenso della persona segnalante, saranno documentate a cura del gestore della segnalazione mediante verbale di cui si allega apposito modulo alla seguente Procedura (MD 01_PMQ 13) sottoscritto sia dal gestore che dal segnalante e di cui verrà a quest'ultimo fornita copia. I contenuti di tale verbale sono quelli elencati al Capitolo 5.4.2.
- 5.5.1.4 La Società procederà all'archiviazione delle segnalazioni raccolte attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza (PC delle persone indicate al Capitolo 5.4.5 – copia cartacea stampata solo per fornire copia al segnalante).

³ Art. 16, comma 4 del D.lgs. 24/2023.

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

5.5.2 Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il ricevente mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni.

In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa deve verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

5.5.3 Esame della segnalazione

Il ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'archiviazione della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'istruttoria.

5.5.4 Istruttoria

Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

5.5.5 Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- l'archiviazione, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la fondatezza della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

5.6 Conflitto di interessi

Qualora il gestore delle segnalazioni versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, la segnalazione verrà gestita da Serena Mosconi. Per questi casi, ci si limita al solo rinvio alla persona indicata come sostituta ai sensi del precedente punto 5.4.

5.7 Protezione del segnalante

- 5.7.1** I segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione. La legge prevede infatti che coloro che facciano la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l'avere, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.
- 5.7.2** I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
- 5.7.3** Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte verso i segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere.
- 5.7.4** Peraltro, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

5.8 Trattamento dei dati personali - Riservatezza

- 5.8.1** Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.
- 5.8.2** La piattaforma Whistlesblow garantisce la gestione delle segnalazioni in conformità con le normative sulla privacy e la protezione dei dati personali (GDPR). Per maggiori dettagli sul trattamento dei dati, fare riferimento all'informativa sulla privacy disponibile direttamente sulla piattaforma.
- 5.8.3** Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

5.9 Responsabilità del segnalante

- 5.9.1** La Società garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.
- 5.9.2** La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.
- 5.9.3** Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

5.10 Entrata in vigore e modifiche

La presente policy entrerà in vigore il 11/11/2024

Con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti.

La Società provvederà alla necessaria pubblicità ed a consegnare copia della Procedura a ciascun dipendente.


Tutti i dipendenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate alla presente Procedura; le proposte verranno esaminate dalla Direzione Generale della Società.

6 DOCUMENTAZIONE

6.1 Moduli

- Modulo 1: Verbale di gestione segnalazioni orali (MD 01_PMQ 13)

7 DOCUMENTAZIONE CORRELATA

	LORENZI S.p.A.		
	PMQ 13: POLITICA DI WHISTLEBLOWING	Revisione: 00	Data revisione: 11/11/2024

8 DESTINATARI

La presente procedura è diffusa agli enti:

- DIR: Direzione Generale
- AM: Amministrazione e Finanza
- QA: Responsabile Qualità
- UP: Ufficio Personale
- AQA: Assistente Responsabile Qualità
- RP: Reparti Produttivi

9 REVISIONI